

Egregio
Dott. Stefano Carducci

Roma, 16/10/2023
Prot. UC 1687/2023

Trasmissione a mezzo e-mail: stefanocarducci7@gmail.com

Oggetto: Conferimento incarico di prestazione d'opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. da conferire al Dott. Stefano Carducci (C.F. CRDSFN91P18A132W) a valere sulla Linea 2 della Convenzione IFEL/MEF/RGS/MINT del 23/09/2020

La Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL, con sede legale in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 - C.F.: 97413850583, (di seguito denominata “IFEL” o in alternativa la “Committente”) in persona del Dott. Andrea Ferri, che interviene al presente contratto nella sua qualifica di Dirigente IFEL, Responsabile del Dipartimento Finanza Locale, in forza dei poteri conferitigli con delega del Direttore in data 22 febbraio 2017, Prot. AMM/PG/sf 43-2017.

Premesso che

- IFEL è il soggetto giuridico costituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 5, D.lgs. n. 504/92 ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei Comuni con il compito, fra gli altri, di promuovere studi, seminari, iniziative formative, culturali e di comunicazione nelle materie di interesse economico e finanziario per le pubbliche amministrazioni locali nonché per lo svolgimento delle funzioni affidate alla medesima in materia di supporto ai Comuni in ambito di finanza ed economia locale;
- il Piano delle attività IFEL prevede specifiche linee di attività in materia di ricerca e analisi in materia di riscossione tributaria locale e relativo supporto alle amministrazioni locali e, tra queste, specificamente le attività previste dalla Linea di intervento “Sviluppo della capacità di accertamento e riscossione” (di seguito “Linea 2”) della Convenzione sottoscritta in data 23 settembre 2020 da IFEL, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze e Ragioneria Generale dello Stato) e Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali), per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 57, comma 2-novies, del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 (di seguito “Convenzione” o “Convenzione IFEL/MEF/RGS/MINT”);
- IFEL, nell'ambito dell'iniziativa a supporto dello sviluppo della capacità di accertamento e riscossione dei tributi locali ha necessità di essere supportata nello svolgimento di attività connesse alle aree tematiche interessate dalla predetta Linea 2 della Convenzione, ovverosia nella realizzazione di interventi rivolti agli operatori dei servizi finanziari e tributari dei Comuni, con l'obiettivo di

efficientare il ciclo dell'accertamento e della riscossione delle entrate locali che consenta di adottare (in una prospettiva di miglioramento del rapporto con il contribuente e di maggiore integrazione delle banche dati e delle competenze dislocate anche su pubbliche amministrazioni diverse) le scelte gestionali finalizzate all'organizzazione ottimale del "settore entrate".

- IFEL nelle more di pubblicare sul proprio sito www.fondazioneifel.it, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", l'Avviso pubblico per la costituzione di n. 1 Long list, volta all'eventuale e successivo conferimento, nell'ambito della suddetta Linea 2, di incarichi di consulenza e/o docenza e/o collaborazione – constatata l'esigenza di avviare sollecitamente le attività previste – procede alla selezione dei consulenti e/o collaboratori mediante selezione comparativa tra le professionalità presenti nel proprio Albo, applicando alla stessa la disciplina del proprio Regolamento interno;

Visto

- La nota comparativa redatta dal Dott. Andrea Ferri, Dirigente del Dipartimento Finanza Locale, e Referente delle attività di cui alla suddetta Linea 2, in cui individua il Dott. Stefano Carducci come il soggetto più idoneo per il conferimento delle attività di cui al presente contratto;

Considerato che

- il Dott. Stefano Carducci, nato ad Albano Laziale (RM) il 18/09/1991 e residente in Castel Gandolfo (RM) – Via Belli n. 10, C.F: CRDSFN91P18A132W, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di seguito indicate;
- il Dott. Stefano Carducci, con dichiarazione in atti, ha dichiarato di non necessitare autorizzazione dal proprio ente di appartenenza (Ministero dell'Istruzione e del Merito) e che IFEL può procedere al conferimento del presente incarico ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Dott. Stefano Carducci ha reso la dichiarazione relativa ad assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi;
- il Dott. Stefano Carducci intende accettare l'incarico propostogli secondo i termini e le condizioni in appresso indicate.

Tanto premesso e considerato

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse e i documenti ivi richiamati, anche ove non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e formano con esso pattuizione espressa.

Art. 2 - Oggetto

Il Prestatore nel corso del presente rapporto contrattuale accetta senza riserva alcuna, di fornire assistenza, supporto e consulenza ad IFEL, senza sostituirsi ad essa.

In particolare, il Prestatore dovrà fornire assistenza specialistica nell'ambito dell'attività di cui alla predetta Linea 2 - in particolare la predisposizione di questionari ed indagini, Analisi dei dati, preparazione di rapporti di ricerca – e nel dettaglio:

- **Predisposizione di questionari ed indagini**

- Creazione di strumenti di raccolta dati efficaci, come questionari, interviste o sondaggi, per raccogliere informazioni pertinenti per ricerche specifiche.

- Definizione degli obiettivi di ricerca e delle domande chiave da affrontare.
- Progettazione e sviluppo di questionari o indagini ben strutturati, chiari e privi di ambiguità, con domande e opzioni di risposta accurate per ottenere dati affidabili.
- **Analisi dei dati**
 - Elaborazione, pulizia e organizzazione dei dati raccolti per prepararli per l'analisi.
 - Applicazione di metodi statistici o analitici appropriati per estrarre informazioni rilevanti e significative dai dati, inclusa la creazione di rappresentazioni visive come grafici e tabelle.
 - Risposta alle domande di ricerca e identificazione di tendenze, correlazioni o risultati significativi attraverso l'analisi dei dati
- **Preparazione di rapporti di ricerca**
 - Creazione di rapporti di ricerca dettagliati che riassumono i risultati della ricerca.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del contratto e individuazione del Referente della prestazione

Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere svolte personalmente dal Prestatore in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione.

Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico, oggetto del presente contratto, e, al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art. 2, nonché per ogni relazione tra IFEL e il Prestatore (di seguito denominati congiuntamente le "Parti") connessa al contratto, viene individuato quale Referente il Dott. Andrea Ferri (di seguito denominato anche "Referente"), ovvero un proprio delegato.

Art. 4 - Durata, termine iniziale, proroga e recesso

Il presente incarico decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha validità fino al 31/12/2023, per un impegno massimo di n. 30 (trenta) giornate di attività, salvo eventuale proroga da concordarsi per iscritto. L'eventuale proroga del presente incarico, concordata per iscritto tra IFEL e il Prestatore, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività di cui all'art. 2 ovvero in caso di proroga del Protocollo di intesa cui le prestazioni afferiscono ovvero ancora per ritardi non imputabili al Prestatore, ferma restando la misura massima del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

IFEL potrà in ogni tempo, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal contratto con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC fatta salva, in tal caso, la corresponsione al Prestatore di quanto dovuto per le prestazioni fintanto eseguite.

Il Prestatore può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 5 - Compenso e modalità di erogazione

Il corrispettivo onnicomprensivo, per ciascuna giornata lavorata, rapportato al valore della prestazione da compiere, è pari ad € 166,66 (euro centosessantasei/66), fatti salvi gli eventuali arrotondamenti al centesimo superiore, per un importo complessivo massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili, nessuna esclusa. Nel caso in cui alla scadenza del contratto residuino giornate non lavorate, il compenso previsto è proporzionalmente ridotto.

Il suddetto importo verrà corrisposto, previa presentazione di apposita notula di pagamento/ricevuta professionale occasionale quivi allegata sub 1), secondo le modalità e i termini in appresso indicati:

- € 1.666,66 (milleseicentosessantasei/66) alla conclusione delle prime 10 giornate da concludersi indicativamente entro il 31/10/2023;
- € 1.666,67 (milleseicentosessantasei/67) alla conclusione delle successive 10 giornate da concludersi indicativamente entro il 30/11/2023;
- € 1.666,67 (milleseicentosessantasei/67) alla conclusione delle successive 10 giornate di attività effettivamente lavorate, a saldo delle giornate di attività complessivamente previste dal presente

contratto, così come risultanti dalla relazione di fine attività, ovvero - se inferiori - l'importo che risulterà sulla base delle giornate effettivamente lavorate e descritte all'interno della medesima relazione riepilogativa, entro la scadenza contrattuale.

Il pagamento delle suddette tranches è subordinato alla positiva valutazione e approvazione da parte del Referente di una sintetica relazione riepilogativa delle attività svolte nel periodo di riferimento, da allegare alla suddetta notula di pagamento/ricevuta professionale occasionale. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto.

Sono a carico del Professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ad eccezione delle spese espressamente autorizzate dal Referente nella misura massima in appresso indicata:

- € 200,00/giorno per spese di alloggio;
- € 80,00/giorno per spese di vitto;
- € 250,00 per spese di mobilità¹.

Le notule di pagamento, insieme agli eventuali documenti giustificativi, e la relazione su citati devono essere inviati in originale agli uffici amministrativi IFEL alla c.a. attenzione della Dott.ssa Stefania Troiani (Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 26 - 00186 Roma RM), previa anticipazione degli stessi agli indirizzi e-mail di seguito indicati: stefania.troiani@fondazioneifel.it e franca.donorio@fondazioneifel.it.

Art. 6 - Conflitto di interessi

A fini dello svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2, il Prestatore con la sottoscrizione del presente incarico dichiara che con IFEL non intercorrono cause di incompatibilità ovvero di inconferibilità dell'incarico medesimo ovvero altre cause di conflitti di interesse.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza e di condotta

Nell'ambito del presente incarico il Prestatore non dovrà diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività della Committente.

Pertanto, il Prestatore si obbliga a:

- mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate ed i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidato;
- non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui il Prestatore sia comunque venuto a conoscenza.

Inoltre, il Prestatore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di IFEL, (di seguito il "Codice"), dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche il "Mod. 231/01"), adottati da IFEL, ai quali è tenuto nel rispetto del disposto dell'art. 20 del Codice che recita *"Le norme previste dal Codice per i dipendenti, si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti della Fondazione, con qualsiasi di tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi"*

¹ Si precisa che il rimborso per le spese di mobilità effettuate con auto propria sarà effettuato sulla base dei calcoli che si potranno ricavare dal sito www.aci.it, (prendendo in considerazione il totale riportato nella tabella dei costi proporzionali €/km), a condizione che siano indicati marca e modello dell'autovettura e tipo di alimentazione, previa presentazione del relativo calcolo con motivazioni e dati di specificazione. Il computo dei chilometri per il rimborso dovrà essere effettuato attraverso il sito www.viamichelin.it. È consentito altresì il rimborso della spesa per pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo (scontrino pedaggio). In caso di utilizzo del Telepass, detta spesa è rimborsabile solo se debitamente documentata da fatturazione analitica che dia conto del percorso compiuto.

titolo (...)”. Peraltro, dovendo basare il proprio operato sui principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza, il Prestatore è tenuto, altresì, al rispetto del Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2023/25 (di seguito anche “PTPCT”), e ss.mm.ii.

Art. 8 - Cessione dei diritti relativi agli elaborati predisposti

Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali, anche predisposti dal Prestatore stesso nell’ambito del presente incarico, rimarranno di proprietà esclusiva di IFEL che, secondo i propri fini istituzionali, ne potrà disporre la pubblicazione, diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

IFEL assicura, tuttavia, che all’interno delle opere create dal Prestatore in qualità di autore sarà fatta menzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale vigente sul diritto d’autore e opere intellettuali. I diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile dal Prestatore autore dell’opera ad IFEL. Il corrispettivo di tale cessione è compreso nel compenso indicato all’art. 5.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Il Prestatore si impegna ad eseguire e portare a termine le prestazioni con diligenza, professionalità ed a regola d’arte. Qualora il Prestatore non proceda all’esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, IFEL può fissare, con lettera raccomandata a/r o pec, il termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Prestatore dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 2224 cod. civ., fatto salvo il diritto di IFEL al risarcimento dei danni.

IFEL potrà risolvere il contratto, secondo i criteri di seguito indicati, anche nell’ipotesi che, per fatti derivanti da condotte specificatamente attribuibili al Prestatore, venga meno l’elemento fiduciario che è costitutivo del presente rapporto.

Si considerano qualificanti ipotesi di giusta causa, da sole idonee alla risoluzione del vicolo contrattuale, le seguenti circostanze:

- violazione degli obblighi previsti dagli artt. 3, 6, 7 e 8 del presente contratto;
- ingiustificato rifiuto del Prestatore all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto secondo le condizioni pattuite;
- ogni altra causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ai sensi dell’art. 2119 cod. civ.

In caso di risoluzione anticipata del contratto dovuta a qualsiasi causa, il Prestatore avrà diritto al compenso sino ad allora maturato, fatto salvo il diritto di IFEL al risarcimento dell’eventuale danno.

Art. 10 - Esonero di responsabilità

Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore si obbliga a sollevare e tenere indenne IFEL da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo legati allo stesso Prestatore, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente incarico.

Il Prestatore, inoltre, solleva IFEL da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione di quanto consentito al presente contratto.

Si specifica, infine, che nessun ulteriore onere o responsabilità potrà derivare a carico di IFEL oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 11 - Privacy e trasparenza

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 679/16, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell’ambito del contratto è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi allo stesso ed a quelli richiesti da leggi dello stato in materia fiscale ed amministrativa. I dati

raccolti potranno essere comunicati, laddove necessario, a consulenti esterni quali commercialisti, revisori, consulenti legali o altri specialisti, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla conclusione del contratto e laddove necessario per il rispetto della normativa fiscale in materia. I dati potranno essere rilevati da documenti, mail o altri rapporti e contatti, nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del contratto.

Saranno raccolti soltanto i dati strettamente necessari per adempiere al contratto e il loro mancato conferimento può precludere tale esecuzione. Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai propri dati personali, richiedendone la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento, potranno altresì opporsi al trattamento e chiedere la portabilità dei dati in nostro possesso. L'interessato potrà revocare il consenso e se necessario proporre reclamo al Garante.

Il Titolare del trattamento dei dati è IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, Fondazione dell'ANCI, con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, 00186 Roma, P. IVA 09102501005, mail: ufficioprivacy@fondazioneifel.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO) è l'Avv. Silvano Mazzantini, mail: dpo@fondazioneifel.it.

Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 e ss. cod. civ. e in quanto compatibili le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il Dirigente
Andrea Ferri


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 17/10/23

Per accettazione 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Prestatore dichiara di ben comprendere, conoscere ed espressamente accettare il contenuto di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Roma, 17/10/23

Per accettazione 